

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 90/2007.

LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 14 dicembre 2007;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e in particolare l'articolo 6 con il quale l'Autorità portuale di Savona è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

vista la determinazione di questa Sezione n. 27 del 21 maggio 1996, con la quale sono state disciplinate le modalità di esecuzione dell'attività di controllo previsto dalla citata legge n. 84 del 1994;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto relativi agli esercizi finanziari dal 2000 al 2005, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Guido Maccagno, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi dal 2000 al 2005;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 2000 al 2005 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Autorità portuale di Savona l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

Guido Maccagno

PRESIDENTE

Mario Alemanno

Depositata in Segreteria il 18 gennaio 2008.

IL DIRIGENTE

(Antonio Di Virgilio)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESE-
GUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'AUTO-
RITÀ PORTUALE DI SAVONA, PER GLI ESERCIZI DAL
2000 AL 2005

S O M M A R I O

<i>Premessa</i>	<i>Pag.</i>	13
1. Il quadro normativo	»	14
2. Gli organi	»	17
3. La struttura organizzativa	»	19
4. Il personale	»	22
5. Il processo di informatizzazione	»	26
6. Partecipazioni societarie	»	27
7. Pianificazione e sviluppo del porto	»	28
8. Attività promozionale	»	34
9. Servizi di interesse generale	»	36
10. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere portuali, grandi infrastrutture ed opere per la sicu- rezza	»	37
11. Gestione del demanio	»	40
12. Tasse portuali	»	42
13. Operazioni e servizi portuali	»	43
14. I traffici portuali	»	46
15. La gestione finanziaria e patrimoniale	»	49
16. La gestione di parte corrente	»	52
17. La gestione in conto capitale	»	84
18. La situazione amministrativa	»	94
19. Il conto economico	»	96
20. Lo stato patrimoniale	»	99
21. Il bilancio dell'attività commerciale	»	104
22. Considerazioni conclusive	»	106

PAGINA BIANCA

Premessa

L'Autorità portuale di Savona, ente pubblico non economico, è stata istituita ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, con effetto dal 1° gennaio 1995.

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento, nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli anni dal 2000 al 2005, nonché sulle vicende più significative fino a data corrente.

In ordine agli esercizi finanziari dal 1995 al 1999, la Corte ha riferito con relazione trasmessa al Parlamento unitamente alla determinazione n.40 del 16 giugno 2000 (cfr. Atti Parlamentari XIII Legislatura – Camera dei Deputati – Doc. XV n. 268).

I dati contabili relativi al 2000-2001 sono riportati in euro al fine di consentire un raffronto con quelli degli esercizi successivi.

1. Il quadro normativo

Con la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante "Riordino della legislazione in materia portuale" le istituzioni pubbliche operanti nel settore portuale hanno subito rilevanti innovazioni.

E' stata prevista la soppressione degli enti portuali, che avevano natura di enti pubblici economici ed è stata sancita l'attribuzione in via esclusiva ai privati dell'attività imprenditoriale in materia portuale.

Alle autorità portuali, enti pubblici non economici, è stata assegnata la competenza di natura pubblicistica relativa alla gestione del demanio portuale, nonché al controllo, alla programmazione, al coordinamento, indirizzo e promozione delle attività produttive (commerciali ed industriali) esercitate nei porti dai soggetti privati.

L'impianto normativo per la disciplina dei compiti e della struttura dei nuovi enti delineato dalla legge n. 84 del 28 gennaio 1994 ha subito modifiche ed integrazioni che nei sei anni presi in esame sono state le seguenti:

- la legge 30 giugno 2000, n. 186, che ha modificato gli articoli 9 (comitato portuale), 14 (competenze dell'Autorità marittima) e 16 (operazioni portuali) ed ha sostituito integralmente l'art. 17 stabilendo, nella disciplina della fornitura di lavoro portuale temporaneo, che le imprese autorizzate a svolgere le operazioni portuali e le imprese concessionarie di aree e banchine debbano essere preventivamente individuate mediante procedure non discriminatorie ed accessibili sia alle imprese nazionali che a quelle comunitarie;
- l'articolo 13, comma 4, della legge 8 luglio 2003, n. 172, che, integrando l'articolo 18, comma 7, della legge n. 84 del 1994, ha consentito alle Autorità portuali di autorizzare, su richiesta dell'impresa concessionaria di servizi, l'affidamento ad altre imprese portuali, titolari di autorizzazioni previste dall'articolo 16 della stessa legge, dell'esercizio di alcune attività rientranti nel ciclo operativo della stessa impresa concessionaria;
- la legge 30 novembre 1998, n. 413, che prevedeva all'articolo 9 il finanziamento di un programma di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli scali marittimi nazionali, con possibilità per le Autorità portuali, ai fini degli interventi alle infrastrutture, di contrarre mutui quindicennali o di effettuare altre operazioni finanziarie con onere a carico del bilancio dello Stato per 100 miliardi di lire annue (51,645 milioni di euro) a decorrere dall'anno 2000. Il proseguimento del programma è stato finanziato dalla legge 1° agosto 2002, n. 166 (art. 36), per

- l'importo di 34 milioni di euro per il 2003 e 64 milioni di euro per il 2004;
- il decreto-legge 28 maggio 2004, n.136, convertito nella legge 27 luglio 2004, n. 186, all'articolo 6, al fine di snellire il procedimento di nomina dei Presidenti delle Autorità portuali, aveva inserito all'articolo 8 della legge n.84 del 1994, un comma 1-bis, dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 378 del 2005, per violazione dell'articolo 117, comma terzo, e 118 della Costituzione, in quanto la nomina dei Presidenti delle Autorità portuali deve essere il frutto di una paritaria codeterminazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e della Regione interessata e, quindi, è indispensabile l'intesa con la Regione, sia nell'ipotesi di nomina effettuata a seguito della formulazione di una terna, sia nell'ipotesi di mancata designazione. La mancata designazione costituisce ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento di nomina;
 - l'art. 14, comma secondo, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, con il quale si è stabilito che le spese di investimento per l'attuazione del programma di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli scali marittimi nazionali, rifinanziato dalla legge 1° agosto 2002, n. 166 (art. 36, comma 2), non concorrono, per l'anno 2005, alla determinazione del limite massimo di incremento del 4,5% rispetto alle spese dell'anno 2003, di cui al comma 57 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, (legge finanziaria 2005). Ai sensi dell'articolo 34 septies del decreto - legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, come integrato dall'articolo 17 bis del decreto - legge n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, la restrizione non trova applicazione per le Autorità portuali anche per gli esercizi 2006 e 2007 nel limite annuo rispettivamente di 60 milioni e 90 milioni di euro.

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) contiene anche importanti innovazioni alla disciplina riguardante le Autorità portuali definite per la prima volta in sede legislativa "enti pubblici non economici". Va infine segnalato il decreto-legge n. 81 del 2007, convertito dalla legge n. 123 del 2007, che demanda al Governo il potere di adottare un regolamento per la disciplina delle tasse portuali e dei diritti marittimi.

Si segnalano inoltre per il loro rilievo nello svolgimento dell'attività delle Autorità portuali: a) il decreto ministeriale del 14 novembre 1994 con il quale sono stati individuati i servizi di interesse generale da fornire a titolo oneroso agli operatori portuali; b) il decreto ministeriale del 31 marzo 1995 n. 585 recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività

portuali, emanato in applicazione del comma 4 dell'articolo 16 della legge di riordino; c) il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 7 ottobre 1996 con il quale sono stati stabiliti i criteri generali concernenti i rapporti di lavoro del personale della Segreteria tecnico-operativa delle Autorità portuali; d); il decreto ministeriale del 6 febbraio 2001, n. 132 (G.U. n. 91/01) che ha determinato i criteri per la regolamentazione, da parte delle Autorità portuali e marittime, dei servizi portuali, la cui individuazione concreta sulla base in particolare delle esigenze operative del porto è demandata alle singole Autorità portuali che, al contempo, sono tenute a determinare i requisiti di carattere tecnico ed organizzativo necessari allo svolgimento di detti servizi portuali e ad istituire apposito registro dei soggetti autorizzati allo svolgimento degli stessi.

Per garantire la sicurezza in mare, l'International Maritime Organization (IMO) ha approvato alla fine del 2002 il Codice Internazionale per la Security delle Navi e delle Installazioni Portuali (ISPS Code), che è entrato in vigore il 1° luglio 2004; detto Codice, configurando una struttura internazionale composta dai Governi aderenti, dagli enti ed agenzie locali interessati, nonché dagli operatori portuali, ha lo scopo di imporre l'adozione di misure di sicurezza comuni ed efficienti per prevenire attentati negli scali portuali ed incidenti a bordo delle navi.